

PIANI REGOLATORI COORDINATI

PIANO REGOLATORE GENERALE DI PIOMBINO

VARIANTE n° 1

**RELAZIONE-NORME TECNICHE
D'ATTUAZIONE**

ADOZIONE

APPROVAZIONE



ARCH. MASSIMO ZUCCONI

DIS. FABRIZIO SABATINI



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Geom. *Maddalena Valgattari*)

OGGETTO: Variante al P.R.G. per l'individuazione di aree destinate alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli in loc. "La Sdriscia" e "Bocca di Cornia".

R E L A Z I O N E

La variante in oggetto costituisce un adeguamento delle previsioni di P.R.G. allo stato di fatto ed alle relative destinazioni non evidenziate nella recente revisione del P.R.G. del Comune di Piombino (Variante Generale approvata con atti della Giunta Regionale Toscana n° 9603 del 27.8.1981 e n° 296 dell'11.1.1982).

In particolare nella Variante Generale non furono identificate le aree sulle quali insistevano edifici finalizzati alla conservazione dei prodotti agricoli collegati alle attività produttive di imprenditori associati in loc. La Sdriscia e Bocca di Cornia, le quali risultano destinate dal P.R.G. vigente a zona agricola E2 - terreni ad alta produttività.

Tale destinazione permette esclusivamente interventi risultanti da piani di sviluppo o di utilizzazione aziendale, con riferimento esclusivo alla potenzialità produttiva del fondo cui si riferiscono i predetti piani.

Nel caso specifico la necessità di nuovi interventi deriva, invece, dalle esigenze produttive dei soci della "Cooperativa fra Produttori Agricoli Comprensorio del Cornia" per il ricovero e lo stoccaggio di cereali la cui entità e natura non ha attinenza alcuna con la capacità produttiva del fondo.

./.



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Geom. Marcello Valbattari)

In tal senso la variante recepisce lo stato di fatto prevedendo, nel caso della Sdriscia, un'area più estesa rispetto a quella già oggi utilizzata per attività agricole di tipo associato al fine di consentire possibili ampliamenti.

La variante in argomento è redatta ai sensi della Legge regionale n° 10 del 19.2.79 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle finalità ed alle procedure dell'art. 4 e prevede il mutamento di destinazione delle aree in precedenza richiamate da sottozona E2 a sottozona E5, regolamentate dall'art. 39 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.

Le sottozone E5 sono state, infatti, appositamente previste per corrispondere alle finalità dell'art. 4 della Legge Regionale n° 10/1979 e tali da accogliere interventi, ad iniziativa di imprenditori singoli o associati, relativi ad attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

Le aree oggetto della presente variante risultano ubicate in posizione favorevole per la raccolta dei prodotti agricoli degli associati e servite da una sufficiente viabilità.

La nuova destinazione a sottozona E5, mantenendo di fatto connotazione agricola alla zona e recependo episodi preesistenti, è una variazione senza incidenza alcuna sotto il profilo quantitativo^e degli assetti urbanistici di P.R.G.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

=====

Le Norme di Attuazione per le sottozone E5 - aree di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Geom. Marcello ...)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the stamp.

sono previste dall'art. 42 delle NN.TT.A. di P.R.G. il quale recita testualmente:

"Nelle sottozone E5 sono possibili gli interventi, ad iniziativa di imprenditori agricoli singoli o associati, relativi ad attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, nonché gli allevamenti intensivi, non collegati alla conduzione del fondo o comunque eccedenti la capacità produttiva dello stesso.

Gli allevamenti industriali, sono consentiti in aree nelle quali sia possibile il controllo degli inquinamenti atmosferici e delle acque superficiali e sotterranee e previa realizzazione di appositi impianti di depurazione e di ogni altra cautela che si renda necessaria a giudizio dell'Ufficiale Sanitario del Comune.

Per gli stessi allevamenti dovranno essere osservati i seguenti indici: Sm mq 20.000.

Uf = 0,10 mq/mq di cui una superficie massima dei vani abitabili di 110 metri quadrati per l'appartamento del custode.

Per gli edifici destinati al ricovero degli animali vanno osservate le distanze indicate nella tabella seguente:

	Allevamenti agricoli piccoli mt	Allevamenti grandi industriali mt.
Confini di proprietà	35	75
Zone residenziali e centri e nuclei abitati	300	600
Strade	30	50
Case d'abitazione	40	80



Le case d'abitazione del personale addetto agli allevamenti potranno essere ubicate a distanze inferiori, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, con un minimo di mt. 25.

Le distanze sopraindicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali.

Nel caso di medesime iniziative che presentino carattere prevalentemente industriale può applicarsi l'art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865.

Piombino, lì 23 Ottobre 1982



La presente copia fotostatica di n. 5
f. è conforme all'originale di cui
dell'art. 14 della legge 4.1.1963, n. 13,
Piombino, li 17/1/83



IL FUNZIONARIO
(Geom. Valgattarri)

Valgattarri

COMUNI DI

Delib. N. 1198 C.C. 29/10/82

PIOMBINO CAMPIGLIA M. S.VINCENZO SUVERETO

PIANI REGOLATORI COORDINATI

PIANO REGOLATORE GENERALE DI PIOMBINO

tavola	VARIANTE n° 1
UNICA	LA PRESENTE TAVOLA INTEGRA E MODIFICA LA TAVOLA n° 10.

ADOZIONE

REGIONE TOSCANA
A.P.O. TA COME DA DEL. B. RAZIONE:
DELLA GIUNTA REGIONALE.

8971 DEL 12.9.1983

IL PRESIDENTE
F.to BENE ORTI

APPROVAZIONE

PLR COPIA CONFORME



IL FUNZIONARIO

Al for



IL SINDACO

Roberto Benvenuti

Massimo Zucconi

ARCH. MASSIMO ZUCCONI

DIS. FABRIZIO SABATINI



E5 — aree di trasformazione o conservazione dei prodotti agricoli.



